

**TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI POST LAUREAM VALIDO AI FINI DELL'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO  
PER LA PROFESSIONE DI PSICOLOGO (SEZIONE A E B DELL'ALBO) -  
PRECISAZIONI EMERGENZA SANITARIA COVID-19**

Considerato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, i D.P.C.M. adottati dal Governo e le Ordinanze regionali e.s.m. in materia di contenimento e gestione del contagio stesso;

rilevato che i tirocini dei corsi di laurea in psicologia rientrano tra quelli sanitari in virtù della legge 3/2018 e pertanto non sono sospesi ope legis dai provvedimenti legati all'emergenza Covid-19;

considerato tuttavia che le figure istituzionali preposte alla gestione degli stessi in molti casi hanno proceduto alla loro interruzione o al non avvio per motivi precauzionali legati alle misure di contenimento della pandemia;

visto l'art.1 c. 9 del D.M. n.239/1992 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e la nota n.4605 del 05/12/2008 dispongono che i due semestri di tirocinio devono avere carattere continuativo e necessariamente consecutivo;

considerate le linee guida nazionali sui tirocini professionalizzanti del CNOP del 2015 e l'orientamento dello stesso sullo svolgimento dei tirocini professionalizzanti durante l'emergenza sanitaria COVID-19;

a chiarimento del comunicato della Commissione Paritetica Università-Ordine Psicologi Abruzzo-Tirocini Post Laurea pubblicato in data 30.03.2020 sul sito istituzionale di Dipartimento DISCAB – area Psicologia e in assenza di specifiche direttive da parte del MIUR si precisa quanto segue:

1. ai tirocinanti che stanno svolgendo il tirocinio post lauream, previo accordo con la struttura ospitante, si suggerisce l'opportunità di svolgere parte del tirocinio in modalità alternativa presso il domicilio del tirocinante, attraverso l'assegnazione di specifici compiti relativi al tirocinio stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: analisi di casi clinici o di dati di ricerca, filmati, studio individuale, approfondimenti della letteratura, project work e relazione finale);
2. se la sede di tirocinio interrompe il periodo di tirocinio e/o non permette di svolgere la restante parte con modalità a distanza e/o non fosse nelle condizioni di consentire di svolgere le attività come previste al punto 1, a titolo cautelativo e preventivo, i tirocinanti potranno ritenere valido il periodo maturato, considerando la percentuale delle ore svolte rispetto al raggiungimento delle 500 ore previsto dal D.M. n.239/1992: in tal caso, cioè, eventuali ore di tirocinio post lauream non svolte per i motivi suddetti saranno sanate fino ad 1/3 del monte ore complessive di frequenza del semestre interrotto o non avviato, come da Regolamento (art. 1.4);
3. in caso di non praticabilità delle indicazioni sopra descritte si potrà optare per la variazione della sede di tirocinio: il tirocinante può variare struttura a favore di un ente che permetta di svolgere le attività di tirocinio in modalità in presenza o a distanza nelle forme concordate. A tal fine occorrerà che il tirocinante presenti in forma scritta apposita richiesta di variazione della sede di tirocinio alla segreteria didattica DISCAB, secondo le consuete modalità indicate dall'Ufficio stesso (presentazione del modulo di interruzione/rinuncia tirocinio unitamente a nuovo progetto e domanda di tirocinio).
4. **NOTA PER CHI SVOLGE IL TIROCINIO PRESSO UNA CATTEDRA UNIVERSITARIA.**  
In questi casi la gestione del tirocinio durante il periodo dell'emergenza sarà concordata con il tutor docente universitari che individuerà, tra quelle sopra elencate, le modalità sostitutive più idonee alla prosecuzione dell'attività, che poi il tirocinante riporterà nella propria relazione finale controfirmata dal tutor.

Per comunicazione del coordinatore  
prof.ssa Monica Mazza